

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE MODULO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

RITENUTO NECESSARIO dare prosecuzione al servizio di assistenza e manutenzione modulo programmazione e controllo;

TENUTO PRESENTE che la Società PARSEC 3.26 s.r.l., è il soggetto con le competenze ed i requisiti necessari a svolgere tale servizio per l'anno 2021 nelle more dell'espletamento di un gara triennale;

VISTA l'offerta per l'anno 2021 presentata dalla Società PARSEC 3.26 s.r.l. in data 17.03.2021 ed assunta al protocollo generale in data 17.03.2021 al n. 12006, che prevede una spesa di € 4.958,00 oltre Iva (22% - 1.090,76) per una spesa complessiva di € **6.048,76**

RITENUTO OPPORTUNO affidare, per quanto sopra esposto, alla Società PARSEC 3.26 s.r.l. , società di informatica con sede legale in Cavallino (LE) al civico n° 7 di via Del Platano (Castromediano) – C.F. E P.I.: 03791010758 per dare prosecuzione al servizio di assistenza e manutenzione modulo programmazione e controllo per l'anno 2021 per la somma complessiva di € **6.048,76** Iva inclusa, nelle more di una gara triennale ;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, le quali prevedono:

4.2.2 Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione

da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016 che recita: a) *per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

RICHIAMATA la legge 145/2018 art. 1 comma 130 che modificando l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che il ricorso al mercato elettronico sia obbligatorio per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

RITENUTO pertanto, trattandosi di un acquisto di servizi dal costo inferiore a 5.000,00 euro, di procedere al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (START);

RICHIAMATA la sentenza n. 833/2018 del TAR Molise, nella quale si evidenzia che l'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice dei contratti pubblici permette alle stazioni appaltanti, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40mila euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RICHIAMATO il parere 12.2.2018 n. 361 del Consiglio di Stato, secondo il quale le Linee-guida ANAC sulle procedure sotto-soglia non hanno carattere vincolante, essendo un atto amministrativo generale che, pur perseguendo lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti, dà alle stesse modo di discostarsi dagli indirizzi medesimi;

VISTO il DURC on line della Società PARSEC 3.26 s.r.l società di informatica con sede legale in Cavallino (LE) al civico n° 7 di via Del Platano (Castromediano),
VISTO che è stata acquisita agli atti la Comunicazione della ditta relativa al conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010;

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs. e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.;

RITENUTO OPPORTUNO, per tali motivazioni, impegnare la somma complessiva di € **6.048,76** Iva inclusa sul Cap. 1035 – anno 2021

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 che il contratto sarà concluso tramite scambio di lettera commerciale, anche tramite posta elettronica certificata, previa adozione di apposita determinazione di affidamento del responsabile del servizio competente;

DETERMINA

1. DI AFFIDARE della Società PARSEC 3.26 s.r.l società di informatica con sede legale in Cavallino (LE) al civico n° 7 di via Del Platano (Castromediano), C.F. E P.I. : 03791010758, per le motivazioni esplicitate in premessa e qui richiamate, il servizio di assistenza e manutenzione

modulo programmazione e controllo per la somma complessiva € **6.048,76** Iva inclusa (€ 4.958,00 imponibile e € 1.090,76 Iva 22%);

2. DI IMPEGNARE la somma necessaria pari € **6.048,76** sul cap. Cap. 1035 – anno 2021;
3. DI DARE ATTO del rispetto di quanto disposto all'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i. e a tal fine il CIG relativo alla presente fornitura è: **ZF93170F5C**;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il contratto sarà concluso tramite scambio di lettera commerciale;
5. DI DARE ATTO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 80 Dlgs 50/2016, si procederà alla risoluzione del contratto in applicazione dell'art. 108 comma 1 e 2 del medesimo D.Lgs. e al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 78/2009, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7.
8. DI DARE ATTO che il responsabile provvederà alle pubblicazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 33/2013 per la Trasparenza e l'integrità se ed in quanto dovute;